# DECRETO NATALE

D.L. N. 172 del 18 dicembre 2020

### **GIORNI FESTIVI E PREFESTIVI**

(24,25,26,27 e 31 dicembre – 1,2,3,5 e 6 gennaio 2021)

Si applicano le misure della «ZONA ROSSA» con alcune deroghe:

- Vietati tutti gli spostamenti in entrata ed uscita dal Comune di residenza ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità
- Resteranno chiusi i servizi di ristorazione. È consentito il servizio di asporto fino alle ore 22 e il servizio di consegna a domicilio senza limiti di orario
- Resteranno chiusi i negozi ed i centri estetici
- Resteranno aperti supermercati, negozi di alimentari e beni di prima necessità, farmacie e parafarmacie, edicole, tabaccherie, lavanderie, parrucchieri, barbieri
- È consentita l'attività motoria nei pressi della propria abitazione e l'attività sportiva individuale
- È consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata per far visita ad amici e parenti, all'interno della stessa regione, per max 2 persone (oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).

### **GIORNI NON FESTIVI O PREFESTIVI**

(28, 29 e 30 dicembre – 4 gennaio 2021)

Si applicano le misure della «ZONA ARANCIONE» con alcune deroghe:

- Vietati tutti gli spostamenti in entrata ed uscita dal Comune di residenza ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, motivi di salute e situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel Comune di residenza. Sono consentiti tutti gli spostamenti all'interno del proprio Comune,
- Resteranno chiusi i servizi di ristorazione. È consentito il servizio di asporto fino alle ore 22 e il servizio di consegna a domicilio senza limiti di orario
- Resteranno aperti tutti i negozi. L'apertura è consentita fino alle ore 21:00
- Restano chiusi palestre, piscine, centri benessere e centri termali.
- Vietato lo sport di contatto, ma è consentito svolgere all'aperto e a livello individuale i relativi allenamenti. È invece permesso frequentare i centri e i circoli sportivi, pubblici e privati, del proprio Comune o, in assenza di tali strutture, in Comuni limitrofi, per svolgere all'aperto l'attività sportiva di base, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza creare assembramenti. Resta vietato utilizzare gli spazi adibiti a spogliatoio.
- È consentito, una sola volta al giorno, lo spostamento verso una sola abitazione privata per far visita ad amici e parenti, all'interno della stessa regione, per max 2 persone (oltre ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi).
- Per i residenti in Comuni con meno di 5000 abitanti è consentito qualsiasi spostamento in un raggio di 30 km. È in ogni caso vietato lo spostamento verso capoluoghi di provincia.

## **ULTERIORI MISURE IN VIGORE**

#### Si ricorda che:

- Dal 21 dicembre al 6 gennaio 2020 è vietato qualsiasi spostamento in entrata ed in uscita tra i territori di diverse regioni, indipendentemente dalla fascia in cui le regioni sono collocate.
- Dal 4 dicembre al 15 gennaio, nei giorni festivi e prefestivi, nei centri e parchi commerciali saranno aperti solo alimentari, farmacie e parafarmacie, sanitarie, tabacchi, edicole e vivai
- Gli italiani che si troveranno all'estero per turismo tra il 21 dicembre e 6 gennaio, al rientro dovranno sottoporsi alla quarantena. La quarantena è prevista anche per i turisti stranieri in arrivo in Italia nello stesso periodo. Inoltre, dovrà sottoporsi a quarantena chi entrerà in Italia dal 7 al 15 gennaio, avendo soggiornato o transitato in altri Paesi, per turismo, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio
- Dalle ore 22 alle ore 5 è vietato uscire dalla propria abitazione se non per esigenze lavorative, motivi di salute o situazioni di necessità. In occasione di Capodanno il «coprifuoco» si allunga di due ore: saranno vietati gli spostamenti non motivati dalle suddette ragioni dalle ore 22 del 31 dicembre alle ore 7 del primo gennaio.